



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 74 del 30/05/2013**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,  
VIA E VAS 24 aprile 2013, n. 117

D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. L.R. n. 11/01 e ss. mm.ii. - Procedura di V.I.A. - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza prevista pari a 52,25 MW da realizzare in agro di Spinazzola (BT), loc. "Stallone" - proponente: Inergia S.p.A., con sede legale in via Napoli, 137 - 63100 Ascoli Piceno.

L'anno 2013 addì 24 del mese di aprile in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Politiche Energetiche, V.I.A./V.A.S., ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

- Con determinazione del dirigente del Settore Ecologia n. 270 del 31.05.2007, il parco eolico denominato "Stallone1" proposto dalla società Inergia, da realizzare nel Comune di Spinazzola, veniva assoggettato alla procedura di V.I.A.
- Con nota acquisita al prot. n. 1866 del 01.02.2008, la Società Inergia S.p.A. con sede legale in Via Napoli, 137 - 63100 Ascoli Piceno, presentava istanza di VIA per la realizzazione di un impianto eolico nel Comune di Spinazzola (BT), costituito da 19 aerogeneratori per una potenza complessiva di 52,25 MW;
- Con nota prot. n. 6136 del 18.04.2008, il Settore Ecologia trasmetteva alla società Inergia S.p.A. copia delle osservazioni prodotte dalla Guastamacchia S.p.A.(prot. n. 5662 del 08.04.2008), invitando la società proponente a voler presentare controdeduzioni in merito;
- Con note acquisite al prot. nn. 9220 e 11629 del 24.06.2008 e 20.08.2008, la società Inergia S.p.A. inviava istanza di accesso agli atti della documentazione inerente il progetto di parco eolico presentato dalla Guastamacchia S.p.A.;
- Con nota prot. n. 9349 del 30.06.2008 il Settore Ecologia riscontrava nota prot. n. 9220/2008 della società Inergia;
- Con nota prot. n. 13100 del 23.09.2008 il Settore Ecologia inviava alle società che avevano presentato istanza di V.I.A. nel periodo febbraio - luglio 2008, a seguito della procedura di screening conclusasi con l'assoggettamento a V.I.A., tra cui Inergia S.p.A., chiarimenti sulla normativa applicabile al procedimento di V.I.A. in considerazione del fatto che tutte tali istanze sono state trasmesse alla Regione Puglia, in qualità di Autorità Competente, dopo la scadenza delle norme transitorie di cui all'art. 14 del R.R. 16/2006;
- Con nota prot. n. 13663 del 01.10.2008 il Settore Ecologia inviava integrazioni alla nota prot. n. 13100/2008

- Con nota prot. n. 13971 del 07.10.2008 il Settore Ecologia ritrasmetteva alle società in indirizzo nota prot. n. 13100/2008
- Con nota prot. n. 550 del 19.01.2009 il Servizio Ecologia inviava rettifica della nota prot. n. 13100/2008;
- Con nota prot. n. 11781 del 16.10.2009 il Servizio Ecologia comunicava alla società Inergia che l'istanza di V.I.A. deve essere considerata nuova ed autonoma con conseguente valutazione della medesima in ossequio alle norme di legge e di regolamento vigenti alla data di presentazione della stessa;
- Con nota prot. n. 2017 del 16.02.2010 il Servizio Ecologia inviava alla Procura della Repubblica di Bari copia delle comunicazioni pervenute via email da parte del dott. Di Vietri ed acquisite dal Servizio Ecologia con prot. n. 1999 del 16.02.2010 nonché copia della nota prot. n. 10866/2009;
- Con nota prot. n. 13782 del 15.12.2010 il Servizio Ecologia chiedeva alle società Nextwind S.r.l. e Friel S.p.A.. eventuale motivata opposizione in ordine all'accesso agli atti e ai documenti effettuato dalla Inergia S.p.A con nota acquisita al prot. n.13758 del 15.12.2009;
- Con nota acquisita al prot. n. 664 del 21.01.2010 la società Inergia S.p.A. presentava istanza di accesso agli atti relativi a progetti di parchi eolici presentati nel Comune di Spinazzola;
- Con nota acquisita al prot. n. 1504 del 08.02.2010 la società Friel S.p.A. comunicava motivata opposizione all'accesso agli atti da parte della società Inergia S.p.A.;
- Con nota acquisita al prot. n. 1963 del 15.02.2010 la società Nextwind S.r.l. comunicava motivata opposizione all'accesso agli atti da parte della società Inergia S.p.A.;
- Con nota prot. n. 3428 del 05.03.2010 il Servizio Ecologia riscontrava la nota prot. n. 664/2010 della società Inergia S.p.A. comunicando alla società che le società Nextwind S.r.l. e Friel S.p.A. hanno presentato motivata opposizione all'accesso agli atti. Inoltre, vista l'indicazione generica dell'istante, invitava la società ad indicare gli atti a quali intende accedere;
- Con nota anticipata via fax (raccomandata a/r n. 13630679109 del 19.03.2010) la società Nextwind S.r.l. inviava istanza di accesso formale agli atti e documenti amministrativi relativi al parco eolico proposto dalla società Inergia S.p.A. nel Comune di Spinazzola (BT)
- Con nota acquisita al prot. n. 5933 del 27.04.2010.12.2010 la società Inergia S.p.A. inviava istanza di accesso formale agli atti e documenti amministrativi relativi ai parchi eolici presentati nel Comune di Spinazzola (BT);
- Con nota prot. n. 7318 del 26.05.2010 il Servizio Ecologia riscontrava la nota prot. n. 5933/2010 invitando la società Inergia S.p.A. a presentarsi presso il competente ufficio al fine di espletare il richiesto accesso agli atti;
- Con nota acquisita al prot. n. 9123 del 06.07.2010 la società Inergia S.p.A. in riscontro alla nota prot. n. 7318/2010 delegava l'ing. Angelo Porcelli e l'ing. Vito Micelli ad effettuare l'accesso agli atti per conto della società;
- Con nota acquisita al prot. n. 9224 del 08.07.2010 la società Nextwind S.r.l. contestava il trattamento disparitario subito dalla Nextwind S.r.l nella procedura di accesso agli atti;
- Con nota acquisita al prot. n. 9226 del 08.07.2010 la società Nextwind S.r.l. inviava gli allegati alla nota 9224/2010
- Con nota acquisita al prot. n. 9813 del 19.07.2010 (anticipata via fax prot. n. 9804 del 19.07.2010) la società Nextwind S.r.l. comunicava al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture, e per conoscenza al Servizio Ecologia, motivata opposizione all'accesso agli atti da parte della società Inergia S.p.A.;
- Con nota acquisita al prot. n. 9820 del 19.07.2010 la Guastamacchia S.p.A. inviava motivata opposizione alla richiesta di accesso agli atti da parte della società Inergia S.p.A. inerente i progetti della Guastamacchia S.p.A. ricadenti nel Comune di Spinazzola (BT);
- Con nota acquisita al prot. n. 8232 del 25.08.2011 la società Inergia S.p.A. sollecitava la conclusione del procedimento di V.I.A. del progetto in oggetto;
- Con nota acquisita al prot. n. 10122 del 07.11.2011 la Provincia Barletta-Andria-Trani, Settore 11°

- Ambiente ed Energia, trasmetteva il parere del Comitato Tecnico Scientifico provinciale per le materie ambientali, relativo al parco eolico in oggetto, formulato nella seduta del 12.10.2011;
- Con nota prot. n. 2882 del 04.04.2012 il Servizio Ecologia inviava alla società proponente la richiesta delle attestazioni di avvenuta pubblicazione a mezzo stampa del progetto e dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori. Invitava, inoltre, le Amministrazioni interessate in indirizzo a far pervenire presso lo scrivente Ufficio il loro parere per quanto di competenza.
  - Con nota acquisita prot. n. 5177 del 28.06.2012 del Servizio Ecologia, la Soprintendenza per i Beni archeologici rileva che l'area non è interessata da vincoli archeologici.
  - Con nota prot. n. 6005 del 04.07.2012 il Servizio Ecologia comunicava alla società Inergia, e per conoscenza agli Enti/Amministrazioni competenti in materia ambientale, il non avvio dell'iter istruttorio a seguito del mancato riscontro alla nota prot. n. 2882/2012.
  - Con acquisita al nota prot. n. 5291 del 04.07.2012 del Servizio Ecologia, l'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia evidenzia numerose criticità e sospende il parere richiedendo una serie di corpose integrazioni documentali.
  - Con nota acquisita al prot. n. 5369 del 05.07.2012 del Servizio Ecologia, l'Autorità di Bacino della Puglia esprime parere favorevole con prescrizioni.
  - Con nota acquisita al prot. n. 5612 del 11.07.2012 del Servizio Ecologia, l'Autorità di Bacino della Basilicata rileva la non interferenza del parco eolico con aree vincolate dal PAI.
  - Con nota del 07.08.2012 ed acquisita al prot. n. 5656 del 09.08.2012 la società Inergia inviava presso il Servizio Ecologia copia dell'attestazione di avvenuto pagamento degli oneri istruttori.
  - Con nota prot. n. 7410 del 18.09.2012 il Servizio Ecologia comunicava alla società Inergia, e per conoscenza agli Enti/Amministrazioni competenti in materia ambientale, il riavvio dell'iter istruttorio relativo alla procedura di VIA del parco eolico denominato "Stallone1" in località Spinazzola.
  - Con nota prot. n. 7552 del 20.09.2012 il Servizio Ecologia richiedeva agli Enti/Amministrazioni competenti in materia ambientale il proprio parere di competenza, a seguito del riavvio dell'iter istruttorio relativo al parco eolico denominato "Stallone1" in località Spinazzola.
  - Con nota prot. n. 7553 del 20.09.2012 il Servizio Ecologia sollecitava la società proponente ad ottemperare alla richiesta di integrazioni formulata dal Parco Nazionale dell'Alta Murgia.
  - Con nota prot. n. 8408 del 17.10.2012, il Servizio Ecologia- Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS sospendeva il parere di Valutazione di Incidenza in attesa dell'espressione del propedeutico parere del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.
  - Con nota prot. n. 8525 del 18.10.2012 il Servizio Ecologia - Ufficio programmazione politiche energetiche, VIAe VAS sollecitava il Servizio Assetto del Territorio affinché esprimesse il proprio parere di competenza.
  - Il Comitato Reg.le per la VIA nella seduta del 23.09.2012, esaminata la documentazione amministrativa e progettuale depositata, visti gli atti di Ufficio, sospendeva l'attività istruttoria richiedendo integrazioni documentali.
  - Con nota del 05.11.2012, ed acquisita al prot. n. 9382 del 08.11.2012 del Servizio Ecologia, l'ARPA Puglia trasmetteva il proprio parere di competenza.
  - Con nota del 30.11.2013, ed acquisita al prot. n. 10357 del 11.12.2012, la società proponente inviava le integrazioni richieste dal Comitato VIA regionale.
  - Con nota acquisita al prot. n. 516 del 23.01.2013, la Direzione regionale per i beni Culturali e Paesaggistici della Puglia trasmetteva il proprio parere di competenza.
  - Il Comitato Reg.le per la VIA nella seduta del 12.02.2013, esaminata la documentazione amministrativa e progettuale depositata, le integrazioni trasmesse dalla società proponente con nota prot. n. 10357/2012, visti gli atti di Ufficio, esprimeva ai, sensi dell'art. 2 comma 2 del Reg. Reg. n. 10 del 17 maggio 2011, parere sfavorevole all'intervento proposto per le motivazioni espresse nel parere allegato alla presente determinazione di cui forma parte integrante.
  - Con nota prot. n. 1917 del 20.02.2013, il Servizio Ecologia- Ufficio Programmazione Politiche

Energetiche, VIA e VAS comunicava alla Società proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e ss. mm. ii, gli esiti dell'istruttoria resa dal Comitato regionale per la VIA annunciando che era in procinto di adottare formale provvedimento con esito negativo invitando la stessa a trasmettere le proprie osservazioni ai sensi della normativa sopra richiamata.

- Con nota del 19.03.2013, ed acquisita al prot. n. 3204 del 28.03.2013, la Società proponente trasmetteva le proprie controdeduzioni al preavviso di diniego.

- Con nota acquisita al prot. n. 2500 del 08.03.2013, il Parco Nazionale dell'Alta Murgia trasmetteva il proprio parere di competenza.

- Con nota prot. n. 3577 del 09.04.2013, il Servizio Ecologia- Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS inviava al Comitato VIA regionale gli esiti della valutazione di incidenza.

- Il Comitato Reg.le per la VIA nella seduta del 16.04.2013, esaminate le controdeduzioni depositate dalla Società proponente, confermava il parere sfavorevole all'intervento per le motivazioni espresse nel parere allegato alla presente determinazione di cui forma parte integrante.

TUTTO CIO' PREMESSO,

ACQUISITO il parere reso dal Comitato Regionale per la VIA ai sensi dell'art. 2 del R.R n. 10/2011 nella seduta del 12.02.2013, che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione del preavviso di parere negativo ai sensi dell'art.10bis della L.241/1990 e ss. mm. ii., la Società proponente trasmetteva le proprie osservazioni;

ACQUISITO il parere reso dal Comitato Regionale per la VIA ai sensi dell'art. 2 del R.R n. 10/2011 nella seduta del 16.04.2013, espresso a seguito dell'analisi delle controdeduzioni trasmesse dalla Società e degli esiti della valutazione di incidenza che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante.

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla formulazione del giudizio di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 13 c.1 della LR 11/2001 e ss. mm. ii.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
PROGRAMMAZIONE, POLITICHE  
ENERGETICHE, V.I.A/V.A.S.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss. mm. ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii.;

VISTA la L. 241/1990 e ss. mm. ii.

VISTA la DGR n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul BURP n. 79 del 20.05.2011;

VISTA la determinazione n. 99 del 21.05.2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm. ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di esprimere, in conformità ai pareri del Comitato regionale per la VIA resi nelle sedute del 18.12.2012 e 05.03.2013, parere di valutazione di impatto ambientale negativa per l'impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Spinazzola (BT), località "Stallone", di potenza totale pari a 52,25 MW - Proponente: Inergia S.p.A., con sede legale in via Napoli, 137 - 63100 Ascoli Piceno.

- di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio regionale Reti ed Infrastrutture Energetiche, al Servizio regionale di Assetto del territorio, al Comune di Spinazzola, alla Provincia di Barletta-Andria-Trani, all'Autorità di Bacino della Puglia, all'ARPA Puglia e alla Direzione Regione per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;

- di far pubblicare estratto del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 e ss. mm. ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,  
Politiche Energetiche, VIA e VAS  
Ing. Caterina Dibitonto

---